

STATUTO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1) E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **"Pubblica Assistenza Volontari Valeggio sul Mincio ODV"** con sigla **"S.O.S. VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV"**.

2) L'Associazione ha sede nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), attualmente in vicolo San Carlo Borromeo n. 49.

La modifica dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere adottata con semplice delibera dell'organo amministrativo oggetto di apposita pubblicità.

3) L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Art. 2

1) L'Associazione di volontariato **"S.O.S. VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV"** è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117, della legge n. 266 del 1991 (ove ancora applicabile), delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) Il regolamento che sarà deliberato dall'Assemblea nel rispetto dello Statuto, disciplina gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione del Gruppo e delle sue attività.

Art. 3

1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.

2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

1) Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 17) che segue.

Art. 5

1) Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II

ATTIVITÀ E FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

1) L'Associazione **"S.O.S. VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV"** non ha scopo di lucro ed opera principalmente nell'ambito della Regione del Veneto.

Essa esercita in via principale interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 117/2017 avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Essa basa il proprio impegno su scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e

nell'affermazione dei valori della solidarietà. Pertanto i

suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini e promuovere attività civili, sociali e culturali;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi di mutualità;
- d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi associati;
- e) collaborare a forme partecipate di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- f) partecipare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato al perseguimento dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

Art. 7

1) Le specifiche finalità dell'organizzazione del Volontariato sono:

- a) organizzare il soccorso ad ammalati e feriti mediante autoambulanza;
- b) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- c) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- d) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni primari e alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per persone anche in condizioni di temporanea difficoltà;
- d) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni.

TITOLO III GLI ADERENTI

Art. 8

1) E' associato colui che è in regola col tesseramento annuale.

Sono aderenti dell'Associazione "S.O.S. VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV" le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, o altre organizzazioni di volontariato, che si impegnino espressamente ad obbligersi all'osservanza delle finalità ispiratrici di questo statuto.

Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 117/2017 è volontario la

persona che, per libera scelta, svolge la propria attività all'interno dell'associazione in modo non occasionale mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il registro degli associati e il registro dei volontari sono tenuti presso l'associazione.

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione.

Art. 9

1) Tutti gli associati, oltre agli altri diritti statutari hanno il diritto di votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Inoltre gli associati regolarmente iscritti da due anni e attivamente partecipi alla vita dell'Associazione, hanno il diritto di essere eletti nel Consiglio Direttivo.

E' regolamentata la figura dell'associato attivo nelle direttive di servizio derivanti da questo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 10

1) I diritti degli associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivati;
- b) eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 9;
- c) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini dei vari obbiettivi previsti dal presente Statuto;
- d) ricevere informazione ed effettuare controlli, nei modi e nei termini consentiti, in merito ad ogni attività associativa programmata e svolta;
- e) ottenere i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa nei limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- f) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da far pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 11

1) Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto;
- b) a sottoscrivere la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea;
- c) a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro;
- d) ad assumere un comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione, consono allo spirito di solidarietà, correttezza e buona fede che sono alle basi degli i-

deali ispiratori di questo statuto.

Art. 12

1) Non possono essere associati coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione "S.O.S. VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV".

Art. 13

1) La qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 12.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendano incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento.

2) E' previsto che l'associato possa presentare propria controdeduzione al Consiglio Direttivo al fine di chiarire la propria posizione riguardo le obiezioni formulate dallo stesso.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 14

1) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti per legge;
- e) il Revisore dei conti esterno, secondo normativa vigente e nei casi previsti per legge.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

1) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente.

Art. 16

1) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

2) Il Presidente convoca l'Assemblea, presso la sede, o in altro luogo indicato nella convocazione, con avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 gg prima dell'adunanza. Con le stesse modalità, l'Assemblea deve esse-

re convocata quando ne è fatta domanda da tanti associati che rappresentino almeno il 10 per cento del totale.

Art. 17

1) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, da tenersi almeno in giorno successivo rispetto a quello della prima convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

2) Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto avvengono con la presenza di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega, convocati in Assemblea straordinaria, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega.

Art. 18

1) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o dal Notaio, nel caso di assemblea straordinaria, e sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

2) Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

3) Ogni aderente dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale.

Art. 19

1) I compiti dell'Assemblea sono:

- a) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore Legale, nei casi previsti;
- c) approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre, quello preventivo e quello sociale;
- d) approvare e modificare l'ammontare della quota associativa e determinare il termine ultimo per il versamento;
- e) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- f) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
- g) approvare il Regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alle esigenze e alle priorità della stessa;
- h) approvare e modificare i Regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- i) approvare e modificare il Regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- l) approvare le modifiche allo Statuto;
- m) deliberare su tutti gli argomenti preventivamente sottoposti alla sua approvazione.

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano improntati ai cri-

teri partecipativi di questo Statuto.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza, si svolge entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 20

1) Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, dal Presidente e da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri eletti tra l'Assemblea degli aderenti.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

2) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente; si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della riunione. Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 21

1) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui all'art. 13.

Art. 22

1) Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per un periodo di due anni, può essere revocato dall'Assemblea con il voto della maggioranza più uno dei soci.

Art. 23

1) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

2) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Responsabile dei Volontari dell'Associazione ed il Segretario del

Consiglio.

Art. 24

- 1) Il Presidente deve essere socio attivo dell'Associazione.
- 2) Dura in carica per due anni e può essere rieletto. Il suo incarico è soggetto a revoca previa deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto della maggioranza più uno degli associati.
- 3) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, su designazione del Presidente, fra i propri membri, il Vice-presidente che sostituirà il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 4) Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere che può essere, a seconda delle necessità, un Consigliere o altro aderente del gruppo con provate capacità nel settore contabile e gestionale. L'incarico della durata di due anni, può essere revocato in ogni momento qualora il Presidente e il Consiglio ravvisassero tale necessità.
- 5) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare Avvocati e Procuratori per le liti attive e passive.
- 6) Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
- 7) Il Consiglio Direttivo può delegare in parte od interamente i propri poteri al Presidente e al Vice Presidente od ad altro componente del Consiglio Direttivo.
- 8) Il Presidente presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Art. 25

- 1) Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 dev'essere nominato un Organo di Controllo. L'Organo di controllo sarà costituito da un solo membro, salva la facoltà dell'Assemblea di nominare un Organo composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali l'Assemblea designerà altresì il Presidente.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del

D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso

l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.LGS. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.LGS. 117 del 2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6) Salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017, richiamato dal precedente comma 3 del presente articolo dello statuto sociale, nelle ipotesi richiamate dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 deve procedersi alla nomina di un Revisore legale dei conti o una società di Revisione iscritta nell'apposito registro.

7) L'Organo di Controllo e il Revisore durano in carica tre anni e sono rieleggibili e nel caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni monocratico o composto da tre componenti.

TITOLO V

IL BILANCIO

Art. 26

1) L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

1) Il bilancio consuntivo o di esercizio è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2) Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

3) Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

4) Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a 1 milione di euro, deve essere depositato presso il registro unico naziona-

le del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori a centomila euro annui dev'essere in ogni caso pubblicato annualmente e tenuto aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 117/2017 cui abbia aderito l'Associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali.

Art. 28

1) Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci, le previsioni di spese ed entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 29

1) I bilanci preventivo e consuntivo sono controllati dal Revisore dei Conti.
2) Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 30

1) Il bilancio consuntivo e sociale sono approvati dall'Assemblea.
2) Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione otto giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 31

1) Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea.
2) Il bilancio preventivo è depositato presso la sede almeno otto giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VI

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 32

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da beni mobili anche registrati e da beni immobili;
b) da lasciti, legati e donazioni.
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 33

1) I beni mobili di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'Associazione.

2) I beni immobili e i beni mobili registrati che sono collocati nella sede dell'Associazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della stessa e tale elenco può essere consultato dagli aderenti.

Art. 34

1) I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dall'Assemblea.

Art. 35

1) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate a norma di legge, previa deliberazione dell'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2) I lasciti testamentari sono accettati, a norma di legge, con beneficio di inventario, previa deliberazione dell'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3) Il Presidente attua le delibere della Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Art. 36

1) I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettate previa deliberazione dell'Assemblea.

2) L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3) Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 37

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'associazione A.N.P.A.S. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

2) I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VII

CONVENZIONI

Art. 38

1) Le convenzioni tra organizzazioni di volontariato ed Enti e soggetti, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 39

1) La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Art. 40

1) Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 41

1) I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro previsto.

Art. 42

1) L'Associazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2) I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3) I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati per infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

Art. 43

1) I volontari e gli aderenti all'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2) In caso di comprovate responsabilità civili e penali inerenti al servizio di uno degli aderenti all'Associazione, il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, può riservarsi la decisione di assicurare adeguata assistenza legale.

Art. 44

1) L'Associazione di volontariato risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 45

1) L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità extra-contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 46

1) L'Associazione di volontariato collabora altresì con soggetti privati ed Enti pubblici alla realizzazione delle finalità stabilite nei precedenti articoli.

2) Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

1) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del regolamento da esso derivante e quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

Firmato: Thomas Zilio

Firmato: Nicola Marino Notaio